

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Requisiti	Essere in possesso dei requisiti morali e professionali.	art. 71 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
Autorizzazione	Essere in possesso della prescritta autorizzazione o SCIA.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Essere in possesso della prescritta autorizzazione o SCIA per il trasferimento di sede.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Non effettuare attività di ristorazione somministrando ai clienti i pasti senza autorizzazione o SCIA.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare al cliente bevande disgiuntamente dall'attività di autorizzazione senza la prescritta autorizzazione o SCIA.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare al cliente bevande a seguito di inibizione stabilita con ordinanza.	art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande al domicilio del consumatore senza preventiva SCIA.	art. 10 e 64 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande in attività dove è prevalente trattenimento e svago senza preventiva SCIA.	art. 10 e 64 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande in una mensa aziendale senza preventiva SCIA.	art. 10 e 64 Legge
	Non somministrare alimenti o bevande in un circolo a carattere nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno senza preventiva SCIA.	art. 2 DPR 235/2001 - art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande in un circolo NON riconosciuto dal Ministero dell'Interno senza la prescritta autorizzazione o SCIA.	art. 2 DPR 235/2001 - art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande direttamente a favore dell'ente o dell'impresa pubblica senza la preventiva SCIA.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Non somministrare alimenti o bevande in scuole, ospedali, comunità religiose senza la preventiva SCIA.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
Non somministrare alimenti o bevande di cui art. 3 della Legge 287/91 a persone non aventi titolo ad usufruire del servizio (utenti di ospedali, scuole, ecc...).	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91	

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Norme edilizie-igienico-sanitarie	Non somministrare alimenti e bevande in violazione a norme edilizie urbanistiche, igienico-sanitarie e sulla destinazione d'uso dei locali.	art. 3-10 Legge 287/91
Bevande alcoliche/latte	Non somministrare al pubblico bevande alcoliche negli esercizi di tipologia D.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 5-10 Legge 287/91
	Non somministrare bevande con contenuto alcolico maggiore del 21% in volume in esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, spettacoli viaggianti, sagre, luoghi di convegno o nel corso di manifestazioni sportive/musicali all'aperto.	art. 5-10 Legge 287/91
	Non somministrare bevande con contenuto alcolico maggiore del 21% in volume in esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, spettacoli viaggianti, sagre, luoghi di convegno o nel corso di manifestazioni sportive/musicali all'aperto, nonostante divieto stabilito con ordinanza sindacale.	art. 5-10 Legge 287/91
	Non vendere latte per asporto senza la prescritta autorizzazione di vendita ex Legge n. 69/89.	art. 5-10 Legge 287/91
Subingresso	Non trasferire la gestione o la titolarità (per atto tra vivi o causa di morte) senza la preventiva SCIA quale subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
Orari	Comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, quale titolare per la somministrazione di alimenti e bevande.	art. 64 D. Lgs 59/2010 - art. 10 Legge 287/91
	Rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di apposito cartello.	art. 8-10 Legge 287/91
	Rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di apposito cartello ben visibile.	art. 8-10 Legge 287/91
Turni	Rendere noto al pubblico i turni di apertura con l'apposizione del cartello.	art. 8-10 Legge 287/91
	Rendere noto al pubblico almeno 20 giorni prima i turni di apertura con l'apposizione dell'apposito cartello (ritardata esposizione).	art. 8-10 Legge 287/91
	Comunicare al Sindaco per la chiusura di un esercizio pubblico per un tempo superiore ai 30 giorni e riaprirlo al termine del periodo di chiusura comunicato.	art. 99 TULPS
	Rendere noto al pubblico i giorni di chiusura per l'interruzione dell'attività con l'apposizione dell'apposito cartello ben visibile.	art. 8-10 Legge 287/91
	Rispettare i turni di apertura dell'attività stabiliti con ordinanza sindacale (qualora emanata).	artt. 8-10 L. 287/91

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Sorvegliabilità	Non esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali che hanno perso i requisiti di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno.	art. 54 D. Lgs 59/2010
Disposizioni TULPS	Non esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di rappresentante non autorizzato.	artt. 8-86-17 bis del R.D. 773/31
	Osservare le prescrizioni imposte dall'autorità per motivi di pubblico interesse.	artt. 9-86-17 bis del R.D. 773/31
	Esporre nel locale in luogo visibile al pubblico l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.	artt. 180 del R.D. 635/40 - art 221bis del R.D. 773/31
	Non somministrare bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco.	artt. 181 del R.D. 635/40 - art 221bis del R.D. 773/31
	Tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio dall'imbrunire alla chiusura.	artt. 185 del R.D. 635/40 - art 221bis del R.D. 773/31
	Cessare il servizio ed effettuare lo sgombero del locale all'ora stabilita per la chiusura.	artt. 186 del R.D. 635/40 - art 221bis del R.D. 773/31
	Non rifiutare la somministrazione di alimenti o bevande senza legittimo motivo a persona che la richiedeva e ne corrispondeva il prezzo.	artt. 187 del R.D. 635/40 - art 221bis del R.D. 773/31
	Non corrispondere salari in bevande alcoliche.	artt 104 e 17bis del R.D. 773/31
	Non trasformare in sala d'intrattenimento senza licenza del Sindaco organizzando piccoli trattenimenti con installazione di un televisore con reti codificate.	art 124 del R.D. 635/40 - art 69 del R.D. 773/31 - art 666 del c.p.

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Disposizioni TULPS	Non dare un pubblico spettacolo tramite installazione di un televisore con reti codificate allestendo apposita sala e previo pagamento di biglietto d'ingresso senza licenza del Sindaco.	art 68 del R.D. 773/31 - art 666 del c.p.
	Non somministrare bevande alcoliche a minore di anni 18.	art. 188 del R.D. 635/40 e art 221 del R.D. 773/31

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Requisiti	Essere in possesso dei requisiti morali prescritti per svolgere l'attività.	art. 71 D. Lgs 59/2010 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Essere in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività.	art. 71 D. Lgs 59/2010 - art. 22 D. Lgs 114/98
Esercizi di vicinato	Non aprire un esercizio di vicinato senza presentazione della preventiva SCIA.	art. 65 D. Lgs 59/2010 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non aprire un esercizio di vicinato senza aver dichiarato nella SCIA il possesso dei requisiti morali, professionali ed il rispetto dei regolamenti locali e di Polizia Urbana, annonaria, igienico sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche relativi alla destinazione d'uso, settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita. (SCIA irregolare/incompleta).	artt. 7-22 D. Lgs 114/98
	Non trasferire l'esercizio senza aver presentato preventiva SCIA.	art. 65 D. Lgs 59/2010
	Non trasferire l'esercizio senza dichiarare il possesso dei requisiti/presupposti di legge (vedi SCIA irregolare/incompleta).	artt. 7-22 D. Lgs 114/98
	Non ampliare la superficie di vendita fino ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato senza la preventiva SCIA.	art. 65 D. Lgs 59/2010 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non ampliare la superficie di vendita senza dichiarare nella SCIA tutti i requisiti/presupposti previsti dalla Legge (vedi SCIA irregolare/incompleta).	artt. 7-22 D. Lgs 114/98
	Non vendere prodotti dello specifico settore senza aver presentato per tale vendita preventiva SCIA.	art. 65 D. Lgs 59/2010 - art. 22 D. Lgs 114/98
MEDIE strutture di vendita	Non aprire una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione ovvero SCIA.	artt. 8-22 D. Lgs 114/98
	Non trasferire la sede senza la prescritta autorizzazione ovvero SCIA.	artt. 8-22 D. Lgs 114/98
	Non ampliare la superficie di vendita fino ai limiti previsti per una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione o SCIA.	artt. 8-22 D. Lgs 114/98
	Non vendere prodotti dello specifico settore senza aver la prescritta autorizzazione o SCIA.	artt. 8-22 D. Lgs 114/98

GRANDI strutture di vendita	Non aprire una grande struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione ovvero SCIA.	artt. 9-22 D. Lgs 114/98
	Non trasferire la sede senza la prescritta autorizzazione ovvero SCIA.	artt. 9-22 D. Lgs 114/98
	Non ampliare la superficie di vendita di una grande struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione o SCIA.	artt. 9-22 D. Lgs 114/98
	Non vendere prodotti dello specifico settore senza aver la prescritta autorizzazione o SCIA.	artt. 9-22 D. Lgs 114/98
	Non esercitare la vendita violando l'ordinanza di sospensione impartita dall'autorità con specifica ordinanza.	art. 22 D. Lgs 114/98 - art. 17 bis del D. Lgs 267/00 - ordinanza specifica
Orari	Rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei.	art. 11 D. Lgs 114/98
Prezzi	Indicare il prezzo di vendita al pubblico con cartello o altre modalità idonee sui prodotti esposti, nelle vetrine, negli ingressi, nelle immediate adiacenze sulle aree pubbliche sui banchi di vendita.	artt. 14-22 D. Lgs 114/98
	Indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile.	artt. 14-22 D. Lgs 114/98
Vendite straordinare/ Vendite sotto costo	Non effettuare una vendita di liquidazione senza aver inviato preventiva comunicazione al Comune.	artt. 15-22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare una vendita di liquidazione avendo inviato al Comune comunicazione priva dei dati e degli elementi comprovanti i presupposti per effettuare tale vendita.	artt. 15-22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare una vendita di liquidazione senza ottemperare alle disposizioni Regionali sulle modalità di svolgimento della vendita straordinaria, sulla pubblicità, sui periodi, sulla durata (disposizioni Regionali).	artt. 15-22 D. Lgs 114/98 - Riferimento alle specifiche disposizioni Regionali

Vendite straordinarie/ Vendite sotto costo	Non effettuare una vendita di fine stagione senza ottemperare alle disposizioni Regionali (vedi punto precedente).	artt. 15-22 D. Lgs 114/98 - Riferimento alle specifiche disposizioni Regionali
	Non effettuare una vendita promozionale nei periodi immediatamente precedenti i saldi.	art. 15 D. Lgs 114/98
	Indicare lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita dei prodotti offerti nella vendita di liquidazione, di fine stagione, promozionale o sotto costo.	art. 15 D. Lgs 114/98
	Esporre il prezzo originario ovvero il prezzo scontato, oltre allo sconto od al ribasso percentuale sui prodotti offerti nella vendita di liquidazione, di fine stagione, promozionale o sotto costo.	artt. 15-22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendite sotto costo qualora vietato in quanto l'esercizio commerciale da solo o congiuntamente con quelli dello stesso gruppo detiene più del 50% della superficie di vendita complessiva esistente nella provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di competenza.	artt. 1-3 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendita sotto costo senza aver dato comunicazione al Comune.	artt. 1-3 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendita sotto costo più di 3 volte nel corso dell'anno per un periodo superiore a 10 giorni, per un numero di referenze superiore a 50.	artt. 1-3 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare una vendita sotto costo prima di 20 giorni dalla precedente.	artt. 1-3 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non pubblicizzare le vendite sotto costo con annunci o messaggi pubblicitari vietati dal D. Lgs 74/92.	artt. 1-5 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendite sotto costo fuori dalle ipotesi previste dall'art. 2 commi 1 e 2 del D.P.R. 218/01.	artt. 2-5 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendite sotto costo senza fornire al consumatore una chiara indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza, del periodo temporale e delle circostanze di vendita.	artt. 3-5 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Non effettuare vendite sotto costo senza fornire al consumatore la possibilità di identificare con certezza i prodotti in vendita sotto costo.	artt. 3-5 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Rendere pubblica la fine anticipata della vendita sotto costo.	artt. 3-5 D.P.R. 218/01 - art. 22 D. Lgs 114/98

Spacci interni	Presentare al SUAP la preventiva SCIA per esercitare la vendita a favore di dipendenti dell'Ente o Impresa di militari, di soci della cooperativa, di aderenti al circolo privato, di coloro che hanno titolo di accedere alla scuola e di coloro che hanno titolo di accedere all'ospedale.	art. 66 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Dichiarare il possesso dei requisiti morali, dell'idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita per esercitare la vendita a favore di dipendenti dell'Ente o Impresa di militari, di soci della cooperativa, di aderenti al circolo privato, di coloro che hanno titolo di accedere alla scuola e di coloro che hanno titolo di accedere all'ospedale.	artt. 16-22 D. Lgs 114/98
	Non esercitare la vendita in locali aventi accesso dalla pubblica via a favore di dipendenti dell'Ente o dell'Impresa, di militari, di soci della cooperativa, di aderenti al circolo privato, di coloro che hanno titolo di accedere alla scuola e di coloro che hanno titolo di accedere all'ospedale.	artt. 16-22 D. Lgs 114/98
	Non esercitare la vendita a favore di persone prive della qualità di: dipendenti dell'Ente o Impresa di militari, di soci della cooperativa, di aderenti al circolo privato, di coloro che hanno titolo di accedere alla scuola e di coloro che hanno titolo di accedere all'ospedale.	artt. 16-22 D. Lgs 114/98
	Presentare preventiva SCIA al SUAP per esercitare la vendita di prodotti di uno specifico settore (alimentare/non alimentare).	art. 66 del D. Lgs 59/10
Apparecchi automatici	Presentare al SUAP preventiva SCIA per vendere prodotti al dettaglio con apparecchi automatici.	art. 67 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare), il settore merceologico, l'ubicazione, l'osservanza delle norme dell'occupazione del suolo pubblico per vendere prodotti al dettaglio con apparecchi automatici.	artt. 17-22 D. Lgs 114/98
	Presentare preventiva SCIA al SUAP per vendere prodotti del settore specifico (alimentare/non alimentare) a mezzo di apparecchi automatici.	art. 67 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
Vendite per corrispondenza/ Televisione	Presentare preventiva SCIA al SUAP per vendere al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.	art. 68 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
	Dichiarare i requisiti/presupposti per esercitare la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione, ovvero di essere in possesso dei requisiti morali, professionali (solo per il settore alimentare) ed il settore merceologico.	artt. 18-22 D. Lgs 114/98

**Vendite per
corrispondenza/
Televisione**

Non inviare al consumatore prodotti senza una specifica richiesta ovvero campioni di prodotti od omaggi con spese o vincoli a carico del consumatore nell'ambito di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.	artt. 18-22 D. Lgs 114/98
Quale responsabile di emittente televisiva accertare che il titolare della vendita sia in possesso dei requisiti prescritti per la vendita al dettaglio con il mezzo televisivo prima della messa in onda.	artt. 18-22 D. Lgs 114/98
Quale responsabile di emittente televisiva indicare il nome, la denominazione o ragione sociale, la sede, il numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese e la Partita I.V.A. del venditore al dettaglio con il mezzo televisivo.	artt. 18-22 D. Lgs 114/98
Non realizzare operazioni di vendita all'asta per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.	artt. 18-22 D. Lgs 114/98
Non esercitare la vendita di prodotti specifici per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione senza preventiva SCIA presentata al SUAP.	art. 68 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
Non esercitare la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi presso i consumatori senza aver presentato preventiva SCIA al SUAP.	art. 69 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
Non esercitare la vendita al dettaglio senza aver dichiarato di essere dei requisiti morali, professionali (solo per il settore alimentare) e il settore merceologico.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non vendere o raccogliere ordinativi d'acquisto presso il domicilio dei consumatori di prodotti di uno specifico settore senza aver presentato preventiva SCIA al SUAP.	art. 69 del D. Lgs 59/10 - art. 22 D. Lgs 114/98
Non vendere al dettaglio o raccogliere ordinativi presso il domicilio dei consumatori omettendo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'elenco degli incaricati ed il luogo di avvio dell'attività.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non avvalersi per la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori di incaricati non in possesso dei requisiti morali.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Essere in possesso dei requisiti morali prescritti quale incarico alla vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Rilasciare il tesserino di riconoscimento agli incaricati alla vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Ritirare il tesserino di riconoscimento agli incaricati alla vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori non più in possesso dei requisiti morali.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98

**Vendite per
corrispondenza/
Televisione**

Non rilasciare il tesserino di riconoscimento ad un incaricato alla vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori mancante del numero di aggiornamento annuale, generalità, fotografia, indicazione a stampa della sede dell'impresa, indicazione dei prodotti oggetto dell'attività, nome e firma del responsabile dell'impresa.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Tenere esposto in modo visibile e durante le operazioni di vendita il tesserino di riconoscimento quale incaricato della vendita al dettaglio o alla raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco) l'elenco degli incaricati della vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori, quale commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non avvalersi, per la vendita presso il domicilio dei consumatori, di incaricati non in possesso dei requisiti morali, quale commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Essere in possesso dei requisiti morali quale incaricato di commerciante su aree pubbliche alla vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Rilasciare agli incaricati il prescritto tesserino di riconoscimento per la vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore, quale commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Ritirare il tesserino di riconoscimento ad incaricato non più in possesso di requisiti morali per la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori, quale commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non rilasciare ad incaricato per la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori un tesserino di riconoscimento mancante del numero aggiornamento annuale, generalità, fotografia, indicazione a stampa della sede dell'impresa, indicazione dei prodotti oggetto dell'attività, nome e firma del responsabile dell'impresa, quale commerciante su area pubblica in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Esporre in modo visibile durante le operazioni di vendita il tesserino di riconoscimento per la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori, quale commerciante su area pubblica in forma itinerante.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non effettuare direttamente, quale imprenditore, la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori senza essersi dotato del tesserino di riconoscimento.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non effettuare direttamente, quale imprenditore, la vendita al dettaglio presso il domicilio dei consumatori con un tesserino di riconoscimento mancante del numero aggiornamento annuale, generalità, fotografia, indicazione a stampa della sede dell'impresa, indicazione dei prodotti oggetto dell'attività, nome e firma del responsabile dell'impresa.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98
Non effettuare direttamente la vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore, quale imprenditore, senza tenere esposto in modo visibile il tesserino di riconoscimento.	artt. 19-22 D. Lgs 114/98

Subingresso	Non subentrare in un'attività di vendita senza aver presentato la preventiva SCIA al SUAP.	artt. 7-22-26 D Lgs114/98
	Non subentrare in un'attività di vendita senza dichiarare nella SCIA di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare).	artt. 7-22-26 D Lgs114/98
	Non cessare l'attività commerciale di un'esercizio vicinato di una media e grande struttura di vendita senza presentare al Comune la relativa comunicazione.	artt. 7-22-26 D Lgs 114/98
Farmaci da banco	Non vendere farmaci da banco o automedicazione senza aver inviato comunicazione al Ministero della Salute ed alla Regione.	art. 5 D. Lgs 223/06 conv. L. 248/06
	Non vendere farmaci da banco o automedicazione senza aver predisposto apposito reparto.	art. 5 D. Lgs 223/06 conv. L. 248/06
	Non effettuare la vendita di farmaci da banco o automedicazione senza avvalersi di un farmacista per l'assistenza personale e diretta al cliente.	art. 5 D. Lgs 223/06 conv. L. 248/06
Musicassette / videocassette / cd - marchi - contrabbando	Non vendere o noleggiare musicassette, videocassette, cd o altri supporti contenenti opere canore o cinematografiche senza contrassegno SIAE.	art 171 ter L 633/41
	Non vendere articoli riportanti il marchio contraffatto.	art 474 c.p.
	Non vendere articoli con marchi tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità della merce.	art 517 c.p.
	Non vendere articoli di provenienza extracomunitaria senza aver pagato i diritti di confine.	art 292 DPR 43/73

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Posteggiatori	Essere in possesso della prescritta autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su area pubblica mediante posteggio.	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
	Non esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione senza aver ottenuto l'assegnazione temporanea (art. 28 D. Lgs 114/98).	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
Itineranti	Non esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione.	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
	Non esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante senza aver ottenuto l'assegnazione temporanea (art. 28 D. Lgs 114/98).	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
Vendita di prodotti non autorizzati	Non esercitare la vendita di prodotti del settore (alimentare e non alimentare) senza autorizzazione ovvero SCIA.	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
Sospensione dell'attività di vendita	Ottemperare all'ordine di sospensione dell'attività impartito con specifica ordinanza.	art. 29 D. Lgs 114/98 - art.7 bis D. Lgs. 267/2000 - Ordinanza Sindaco
Merceologia esclusiva	Non vendere durante i mercati o fiere prodotti di esclusiva merceologia, esclusi da specifica deliberazione relativa a tali eventi.	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
Limiti e divieti Comunali	Ottemperare ai divieti di vendita relativi a motivi ambientali di viabilità, di caratteri igienico sanitario, di pubblico interesse stabiliti con deliberazione comunale.	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
Orari	Osservare gli orari di vendita stabiliti con specifica ordinanza del Sindaco.	art. 28 D. Lgs 114/98 - art.7 bis D. Lgs. 267/2000 - Ordinanza Sindaco

Somministrazione	Non effettuare somministrazione di prodotti del settore alimentare senza i requisiti professionali previsti (SCIA sanitaria)	artt. 28-29 D. Lgs 114/98
	Non effettuare somministrazione di prodotti del settore alimentare senza la prescritta annotazione di abilitazione alla somministrazione.	art. 28 D. Lgs 114/98
Vendita di oggetti preziosi	Non effettuare la vendita di oggetti preziosi senza licenza del Questore.	art. 30 D. Lgs 114/98 - art. 127 del TULPS - art 705 c.p.
Vendita di armi	Non effettuare la vendita di strumenti da punta e da taglio senza la prescritta licenza.	art. 30 D. Lgs 114/98 - art. 127 del TULPS - art 696 c.p.
	Non effettuare la vendita di strumenti da punta e da da taglio con licenza non vidimata dal Sindaco del Comune.	art. 30 D. Lgs 114/98 art. 127 del TULPS - art 56 Reg. TULPS
	Non effettuare la vendita di armi in forma ambulante.	art. 30 D. Lgs 114/98 - art. 37 del TULPS - art 696 c.p.

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Porre in vendita prodotti riportanti le indicazioni previste dall'art 6 del Codice del Consumo.	artt. 6-11-12 D. Lgs. 206/2005
Non porre in vendita prodotti destinati al consumatore che riportano le indicazioni previste dall'art 6 del Codice del Consumo non chiaramente visibili/leggibili.	artt. 6-11-12 D. Lgs. 206/2005
Non porre in vendita prodotti destinati al consumatore che riportano le indicazioni previste dall'art 6 del Codice del Consumo non in lingua italiana oppure in lingua italiana con caratteri di visibilità inferiori a quelli di altre lingue.	artt. 9-11-12 D. Lgs. 206/2005

BEVANDE ALCOLICHE

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Non vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze dell'esercizio autorizzato, tra le ore 24 e le ore 7.	art. 14 bis L. 125/2001
Non vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze dell'esercizio autorizzato, tra le ore 24 e le ore 7, mediante distributari automatici.	art. 14 bis L. 125/2001
Non effettuare pubblicità di bevande alcoliche o superalcoliche in sale cinematografiche violando le regole di tutela dei minori.	art. 13 L. 125/2001
Non effettuare pubblicità di bevande alcoliche o superalcoliche nei luoghi prevalentemente frequentati dai minori di 18 anni.	art. 13 L. 125/2001
Non effettuare la pubblicità di bevande superalcoliche sulla stampa giornaliera e periodica destinata a minori o durante la proiezione di film destinati prevalentemente a minori.	art. 13 L. 125/2001
Non vendere bevande alcoliche ai minori di anni 18 ovvero somministrare o vendere per asporto ai minori tra i 16 e 18 anni.	art. 14 ter L. 125/2001
Interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 3 e le ore 6 quale gestore di pubblico esercizio autorizzato dall'ex art. 86 del TULPS (compresi gli esercizi ove si svolgono comunque spettacoli, forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti).	art. 6 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007
Interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche tra le ore 3 e le ore 6 in spazi o aree pubblici e nei circoli gestite da persone fisiche, enti o associazioni.	art. 6 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007
Interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche tra le ore 24 e le ore 6 (fatta salva autorizzazione del questore) quale gestore di esercizio di vicinato.	art. 6 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007
Predisporre apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (chimico o elettronico) presso almeno un'uscita del locale, a disposizione dei clienti, quale gestore di locali che effettua la somministrazione dopo le ore 24.	art. 6 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007

<p>Predisporre all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle sulle quantità e sulla descrizione dei sintomi che determinano la guida in stato d'ebbrezza quale gestore di locali che effettua la somministrazione dopo le ore 24.</p>	<p>art. 6 del D.L. 117/2007 conv. L. 160/2007 - Decreto Ministeriale del 30/07/08</p>
<p>Non fabbricare, introdurre nello Stato, vendere o detenere per vendere droghe, liquori o altre bevande alcoliche vietate dalla legge ovvero senza osservare le prescrizioni.</p>	<p>art. 686 del c.p.</p>
<p>Non somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di 16 anni o a persona malata di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica.</p>	<p>art. 689 del c.p.</p>
<p>Non somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori di 16 anni o a persona malata di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica mediante distributori automatici che non rilevano i dati anagrafici tramite lettura ottica dei documenti.</p>	<p>art. 689 del c.p.</p>
<p>Non somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza.</p>	<p>art. 691 del c.p.</p>
<p>Non adibire un minore di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche in un esercizio pubblico.</p>	<p>art 221 del TULPS - art 188 Reg. TULPS</p>

DISPOSIZIONI DEL TULPS

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Rappresentanza e prescrizioni	Non esercitare attività sottoposta ad autorizzazione di P.S. tramite rappresentante non autorizzato.	artt.8 e 17 del TULPS
	Osservare le prescrizioni emanate dall'Autorità nell'interesse pubblico, quale titolare di attività sottoposto ad autorizzazione di P.S.	artt.9 e 17 del TULPS
	Non esercitare attività sottoposta all'autorizzazione di P.S. prevista dall'art. 17 bis comma 1 del TULPS tramite rappresentante non autorizzato (rappresentanza vietata)	artt.8 e 17 bis del TULPS
	Non esercitare attività sottoposta all'autorizzazione di P.S. prevista dall'art. 17 bis comma 1 del TULPS senza osservare le prescrizioni dell'Autorità imposte per ragioni di pubblico interesse.	artt.9 e 17 bis del TULPS
Insegne di esercizio/riunioni	Fare uso della lingua italiana (ovvero dare preminenza alla lingua italiana rispetto ad eventuali altre lingue) nell'insegna, in quanto titolare di autorizzazione di Polizia.	art 221 TULPS - ART 18 Reg. TULPS
	Dare avviso almeno 3 giorni prima al Questore, quale promotore di una riunione in luogo pubblico.	art. 18 TULPS
	Ottemperare al divieto o alle prescrizioni imposte dal Questore per ragione di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica, quale promotore di una riunione in luogo pubblico.	art. 18 TULPS
Processioni/ cerimonie religiose	Dare avviso almeno 3 giorni prima al Questore, quale promotore di processione religiosa o civile nelle pubbliche vie ovvero di funzione religiosa in luogo pubblico fuori dai luoghi di culto.	art. 25 TULPS - art. 52 del D. Lgs 274/2000
Armi giocattolo/ uniformi militari	Non produrre o porre in commercio giocattoli riproducenti armi che consentono la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo ovvero senza l'estremità occlusa da tappo rosso removibile.	art 5 L 110/75
	Non raccogliere o detenere senza licenza del Prefetto uniformi militari o equipaggiamento militare.	art. 28 TULPS

**Giochi pirici /
Fuochi artificiali**

Non fabbricare / depositare / vendere / trasportare fuochi artificiali o giochi pirici di espressa categoria senza la licenza del Prefetto.	art. 47 Reg TULPS - art 678 c.p.
Non effettuare il mestiere di fuochino senza la licenza rilasciata dal Prefetto.	artt. 27 - 53 DPR 302/56
Non fabbricare o accendere fuochi artificiali senza essere in grado di mostrare la propria capacità tecnica.	artt. 17 - 48 TULPS
Non accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle adiacenze di una pubblica via senza licenza del Sindaco.	art 57 TULPS- art 703 c.p.
Non vendere, trasportare o tenere in deposito giocattoli pirici, giochi artificiali o simili non riconosciuti o classificati dal Ministero dell'Interno senza marcatura CE o che non hanno superato la valutazione di conformità prevista.	art 53 TULPS
Non vendere fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici ai minori di anni 14.	art 17 D. Lgs 58/2010
Non vendere o consegnare fuochi d'artificio di categoria 2 o articoli pirotecnici di categoria T1 o P1 a minori di anni 18.	art 17 D. Lgs 58/2010
Non vendere o consegnare fuochi d'artificio di categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e registrazione stabiliti dall'art 55 del TULPS ovvero da specifiche autorizzazioni.	art 17 D. Lgs 58/2010
Non vendere o consegnare fuochi d'artificio di categoria 4 o articoli pirotecnici professionali di categoria T2 o P2 a persone prive dell'abilitazione prevista dall'art. 4 del D. Lgs 58/10, violando gli obblighi di identificazione, registrazione o le prescrizioni delle licenze di polizia.	art 17 D. Lgs 58/2010
Apporre le etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici detenuti.	artt 11 - 17 D. Lgs 58/2010
Tenere il registro delle operazioni giornaliere come prescritto quale venditore di fuochi artificiali o giochi pirici di specifica categoria.	art 55 TULPS - art 25 L. 110/75
Annotare nel registro delle operazioni giornaliere la data, la persona o la ditta, la specie e la quantità di esplosivo acquistato o venduto, il documento d'identità dell'acquirente, per ogni specifica operazione, quale venditore di fuochi artificiali o giocattoli pirici di specifica categoria.	art 108 Reg TULPS - art 221 TULPS

Giochi pirici / Fuochi artificiali	Esibire il registro delle operazioni giornaliere a richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S., quale venditore di fuochi artificiali o giocattoli pirici di specifica categoria.	art. 55 TULPS
	Non sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o altre accensioni pericolose in luogo abitato o nelle adiacenze o in direzione di una pubblica via senza licenza del Sindaco.	art. 57 TULPS - art. 703 c.p.
	Non costruire impianti elettrici provvisori per illuminazioni pubbliche straordinarie (luminarie) in occasione di festività civili o religiose senza licenza del Sindaco.	art. 57 TULPS - art. 110 Reg TULPS art. 703 c.p.
Spettacoli pubblici/ trattenimenti	Non dare accademie, feste da ballo, corsi di cavalli o simili trattenimenti in luogo pubblico senza la prescritta licenza di P.S.	art. 68 TULPS - art. 666 c.p.
	Non dare accademie, feste da ballo, corsi di cavalli o simili trattenimenti in luogo pubblico senza la prescritta licenza di P.S. perché negata, sospesa o revocata.	art. 68 TULPS - art. 666 c.p.
	Non dare in un circolo privato, accessibile a non soci con biglietto d'invito, uno spettacolo o trattenimento per un elevato numero d'invitati, senza la prescritta licenza di P.S.	art. 68 TULPS - art. 118 Reg. TULPS - art. 666 c.p.
	Non dare uno spettacolo o trattenimento pubblici nel recinto di un'esposizione artistica o industriale senza la prescritta licenza di P.S.	art. 68 TULPS - art. 118 Reg. TULPS - art. 666 c.p.
	Non dare per mestiere un pubblico trattenimento (esporre rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità) senza la prescritta licenza di P.S.	art. 69 TULPS - art. 666 c.p.
	Non dare piccoli trattenimenti (burattinaio, commediante, giostre, caroselli, altalene, bersagli e simili) in baracche o locali provvisori senza la prescritta licenza di P.S.	art. 69 TULPS - art. 124 Reg. TULPS art. 666 c.p.
Addetti al controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo	Non avvalersi per i servizi di controllo, quale gestore di attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, di personale non iscritto nell'elenco prefettizio.	art. 3 L 94/09
	Comunicare preventivamente al Prefetto l'elenco degli addetti al controllo (ovvero di persone dipendenti da istituto di vigilanza privata) quale gestore di attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.	art. 3 L 94/09

Spettacoli pericolosi o con animali	Non eseguire esercizi pericolosi senza adottare opportune tutele per il pubblico, in qualità di promotore di uno spettacolo equestre o ginnico.	art. 221 TULPS - art. 122 Reg. TULPS
	Non eseguire esercizi pericolosi a grande altezza senza rete di protezione quale promotore di uno spettacolo ginnico.	art. 221 TULPS - art. 122 Reg. TULPS
	Non eseguire spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie agli animali.	art. 544 quater c.p.
Agibilità locali pubblico spettacolo/ uscite di sicurezza	Non aprire un locale di pubblico spettacolo o trattenimento senza agibilità dei locali o senza rispettare le prescrizioni imposte dall'Autorità a tutela della pubblica utilità.	art. 80 TULPS - art. 681 c.p.
	Mantenere le uscite di sicurezza libere da impedimenti, aperte oppure chiuse in modo da essere aperte verso l'esterno durante una rappresentazione.	art. 145 Reg. TULPS - art. 681 c.p.
Videocassette/ dischi	Non produrre, duplicare, riprodurre, vendere, noleggiare o cedere qualsiasi titolo nastri, dischi, videocassette, musicassette o altri supporti contenenti opere cinematografiche o audiovisive, a fini di lucro, senza aver dato preavviso al Questore.	art. 75 bis TULPS
Manifestazioni sportive	Dare comunicazione al Sindaco almeno 3 giorni prima di una manifestazione sportiva o educativa senza finalità di lucro, in qualità di promotore.	art. 221 TULPS - art. 123 Reg. TULPS
Apparati di registrazione	Non introdurre, installare, utilizzare abusivamente dispositivi per la registrazione, riproduzione, trasmissione o fissazione su supporto audio - video, opere dell'ingegno che vengono realizzate o diffuse in luoghi di pubblico spettacolo.	artt. 85 bis e 17 TULPS
	Dare avviso, all'interno del luogo della rappresentazione e con un numero sufficiente di cartelli visibili al pubblico, del divieto di utilizzare dispositivi per la registrazione di opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse, quale concessionario o direttore del luogo di pubblico spettacolo.	artt. 85 bis e 17 TULPS
Attività ricettive	Non esercitare attività ricettiva (albergo, locanda, pensione) senza relativa autorizzazione o SCIA.	art. 86 TULPS - Reg. Regionale 6/2010

**Sale giochi /
videogiochi /
gioco d'azzardo**

Non esercitare una sala pubblica per biliardo o altri giochi leciti ovvero installare apparecchi per il gioco lecito senza la prescritta licenza del Sindaco.	artt. 86 e 17 bis TULPS
Non produrre o importare apparecchi da gioco o congegni automatici, semiautomatici elettronici senza la prescritta licenza del Sindaco.	artt. 86 e 17 bis TULPS
Non distribuire apparecchi da gioco o congegni automatici, semiautomatici elettronici senza la prescritta licenza del Sindaco.	artt. 86 e 17 bis TULPS
Non gestire apparecchi da gioco o congegni automatici, semiautomatici elettronici in forma diretta o indiretta senza la prescritta licenza del Sindaco.	artt. 86 e 17 bis TULPS
Esporre nella sala gioco, nel circolo privato o nell'esercizio ove si pratica la tabella del Questore nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli che l'Autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.	art. 110 e 17 TULPS
Non esporre la tabella dei giochi vietati in modo non visibile nella sala gioco, nel circolo privato o nell'esercizio ove si pratica il gioco.	art. 110 e 17 TULPS
Esporre in modo visibile il costo della singola partita o quello orario nella sala da biliardo.	art. 110 e 17 TULPS
Non consentire la partecipazione di un minore di anni 18 a giochi pubblici con vincita in denaro, quale titolare di esercizio commerciale, di locale o di punto di offerta di giochi.	art. 24 D.L. 98/11 conv L. 111/11
Esporre in modo ben visibile in lingua italiana il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di apparecchi da gioco di cui art. 110 comma 6 TULPS.	art 2 D.D. 4/12/03 art 110 TULPS
Impedire l'accesso ai minori di anni 18 nelle aree destinate alle sale bingo, ove sono installati videoterminali di cui art. 110 comma 6 lettera b del TULPS, nei punti vendita destinate principalmente a scommesse su eventi sportivi o non sportivi e ippici con vincite in denaro.	art 7 del D.L. 158/12 conv L. 189/12 - art. 24 D.L. 98/11 conv L. 111/11
Non immettere nel territorio nazionale apparecchi difformi dalle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art 110 del TULPS (relative disposizioni amministrative attuative), in qualità di produttore o importatore.	art 110 TULPS

Sale giochi / videogiochi / gioco d'azzardo	Non consentire l'utilizzo di apparecchi difformi dalle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art 110 del TULPS (relative disposizioni amministrative attuative), in qualità di distributore o installatore.	art 110 TULPS
	Non corrispondere premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi, a fronte di vincite ottenute usando apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS.	art 110 TULPS
	Non consentire l'uso di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS sprovvisti di nulla osta quale distributore o installatore.	art 110 TULPS
	Esporre il nulla osta sugli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS.	art 110 TULPS
	Non distribuire, installare o consentire l'uso senza la prescritta autorizzazione di apparecchi di cui all'art 110 TULPS in luoghi pubblici, circoli e associazioni non muniti delle prescritte autorizzazioni.	art 110 TULPS
	Non distribuire, installare o consentire l'uso senza la prescritta autorizzazione di apparecchi videoterminali di cui all'art 110 comma 6 lettera b del TULPS (e delle disposizioni amministrative attuative) in luoghi pubblici, circoli e associazioni non muniti delle prescritte autorizzazioni.	art 110 TULPS
	Non agevolare in luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato un gioco d'azzardo.	art 718 c.p.
	Non tollerare l'esercizio di giochi (non d'azzardo ma comunque) inseriti nella tabella dei giochi vietati dal Questore, quale esercente di un pubblico esercizio.	art 723 c.p.
Piscine	Non aprire una piscina ad uso pubblico senza licenza del Sindaco.	artt. 86 e 17 bis TULPS
Rimessa / noleggio	Non noleggiare con conducente un veicolo senza la prescritta licenza.	art. 8 L 21/92
Attività ricettive	Non dare alloggio a persone sprovviste di idoneo documento d'identità quale esercente un'attività ricettiva (alberghi, affitta camere, case e appartamenti per vacanze, altre strutture di accoglienza non convenzionali).	art 109 TULPS
	Comunicare all'Autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo, quale esercente un'attività ricettiva (alberghi, affitta camere, case e appartamenti per vacanze, altre strutture di accoglienza non convenzionali).	artt. 17-109 TULPS

Affissioni	Non effettuare affissioni fuori dagli spazi e luoghi a ciò destinati dall'Autorità competente.	artt. 17 bis - 113 TULPS
Agenzie d'affari	Non aprire o condurre un'agenzia d'affari senza la prescritta comunicazione al Sindaco.	artt. 17 bis - 115 TULPS
	Non esporre temporaneamente merci (anche a scopo di pubblicità o commissioni) senza procedere alla vendita delle cose esposte, senza la prescritta autorizzazione in qualità di viaggiatore di commercio.	artt. 17 bis - 115 TULPS - art 208 Reg. TULPS
	Non esercitare in forma ambulante l'attività di agenzia d'affari senza aver esibito la prescritta comunicazione al Comune ove si intende svolgere l'attività.	art. 221 bis TULPS - art 221 Reg. TULPS
	Tenere un registro giornale degli affari quale esercente di un'agenzia d'affari.	artt. 17 bis - 120 TULPS
	Tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia in modo ben visibile la tabella delle operazioni effettuabili con la relativa tariffa.	artt. 17 bis - 120 TULPS
	Non effettuare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella affissa.	artt. 17 bis - 120 TULPS
	Non ricevere compensi maggiori delle tariffe indicate nella tabella affissa.	artt. 17 bis - 120 TULPS
	Non compiere operazioni o accettare commissioni da persone sprovviste di valido documento d'identità.	artt. 17 bis - 120 TULPS
	Indicare nel registro delle operazioni i dati obbligatori previsti dalla legge e non effettuare registrazioni non consecutive o lasciando spazi in bianco.	art. 221 bis TULPS - art 219 Reg. TULPS
	Conservare per almeno 5 anni il registro delle operazioni a disposizione dell'Autorità amministrativa competente.	art. 221 bis TULPS - art 220 Reg. TULPS
	Presentare all'Autorità amministrativa competente copia di ciascun bollettino (o altro mezzo di divulgazione) per la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione.	art. 221 bis TULPS - art 221 Reg. TULPS
Presentare, a richiesta dell'Autorità amministrativa competente la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita quale esercente un'agenzia di vendita, di esposizione, mostre, fiere campionarie e simili.	art. 221 bis TULPS - art 222 Reg. TULPS	

Mestieri ambulanti	Non esercitare mestiere di ciarlatano (indovini, interpreti dei sogni, esorcisti, cartomanti, ecc...)	artt. 17 bis - 121 TULPS
Cose antiche ed usate	Non esercitare il commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo senza aver presentato dichiarazione preventiva al Sindaco.	artt. 17 bis - 126 TULPS
	Rinnovare la denuncia di inizio attività per il trasferimento d'azienda quale esercente per il commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo.	art. 221 bis TULPS - art. 242 Reg. TULPS
	Non effettuare operazioni di commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo con persone sprovviste di valido documento d'identità.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Tenere il registro delle operazioni di commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Esibire a richiesta di Ufficiali o Agenti di P.S. il registro delle operazioni di commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Indicare nel registro delle operazioni di commercio di cose antiche e usate di valore non esiguo i dati richiesti dalla legge e non effettuare registrazioni non consecutive o lasciando spazi in bianco.	artt. 17 bis - 128 TULPS - art. 247 Reg. TULPS
Oggetti preziosi	Munirsi della licenza del Questore per fabbricare, commerciare o intermediare oggetti preziosi.	art 127 Reg TULPS - art 705 cp
	Munirsi della licenza del Questore per fabbricare, commerciare o intermediare oggetti con montature o guarnizioni in metalli preziosi.	artt 127 e 244 Reg TULPS - art 705 cp
	Non effettuare operazioni con persone sprovviste di valido documento d'identità quale commerciante di oggetti preziosi non nuovi.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Tenere un registro delle operazioni di compravendita quale commerciante di oggetti preziosi non nuovi.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Esibire a richiesta di Ufficiali o Agenti di P.S. il registro delle operazioni di compravendita di oggetti preziosi non nuovi.	artt. 17 bis - 128 TULPS
	Indicare nel registro delle operazioni di compravendita di oggetti preziosi non nuovi, i dati richiesti dalla legge e non effettuare registrazioni non consecutive o lasciando spazi in bianco.	artt. 17 bis - 128 TULPS

DISPOSIZIONI COMUNI E CONCERNENTI SPECIFICI SETTORI

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Tabacchi	Non vendere o somministrare prodotti del tabacco a persone tra gli anni 14 e 18.	art. 25 Reg. Dec. 2316/34
	Non installare distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco senza sistema di rilevamento automatico dell'età.	art. 20 L. 556/77
	Non vendere sigarette elettroniche (con presenza di nicotina) ai minori di anni 18.	art. 25 Reg. Dec. 2316/34 Ord. Ministero Salute 02/04/13
	Non vendere o somministrare prodotti del tabacco a minori di anni 14.	art. 730 c.p.
Etichettatura (di prodotti alimentari)	Non porre in vendita prodotti alimentari con etichettatura (ovvero pubblicità o presentazione) che induce in errore sulle caratteristiche del prodotto, gli attribuisce proprietà curative, effetti di proprietà che non possiede, caratteristiche specifiche che i prodotti analoghi non hanno.	art. 218 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari preconfezionati privi delle indicazioni previste art. 3 del D. Lgs. 109/92.	artt. 3 -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari preconfezionati con indicazione del termine minimo di conservazione non facilmente o chiaramente leggibile e delebile.	art. 3 -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari oltre la data di scadenza indicata nella confezione.	art. 10 bis -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari preconfezionati con indicazione sulla denominazione, quantità, termine minimo di conservazione ,data di scadenza e titolo volumico effettivo che non sono presenti nello stesso campo visivo.	art. 14 -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari preconfezionati con distributori automatici o semiautomatici privi delle indicazioni obbligatorie previste dall'art. 3 del D. Lgs. 109/92.	artt. 15 -18 D. Lgs 109/92

Etichettatura (di prodotti alimentari)	Non porre in vendita prodotti alimentari non preconfezionati (o bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea) con distributori automatici o semiautomatici privi delle indicazioni obbligatorie previste dall'art. 3 del D. Lgs. 109/92.	artt. 15 -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari non preconfezionati (o bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea) con distributori automatici o semiautomatici privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana ovvero ben leggibili.	artt. 15 -18 D. Lgs 109/92
	Non effettuare la vendita di prodotti alimentari non confezionate senza le indicazioni obbligatorie dell'art 16 comma 2 del D. Lgs. 109/92.	artt. 16 -18 D. Lgs 109/92
	Non porre in vendita prodotti alimentari destinati all'industria agli utilizzatori commerciali, intermediari, agli artigiani, ecc privi delle indicazioni obbligatorie dell'art 17 del D. Lgs. 109/92.	artt. 17 -18 D. Lgs 109/92
Etichettatura (di prodotti tessili)	Non porre in vendita prodotti tessili privi di etichettatura o contrassegno indicanti le denominazioni, i quantitativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili.	artt. 8 - 15 D. Lgs 194/99
	Non immettere direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con denominazione e composizione non conforme a quelle reali.	art. 25 L 883/73
	Non porre in vendita prodotti tessili indicando sulle etichette, sui contrassegni, nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, le denominazioni, i quantitativi, i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalla legge con caratteri tipografici non chiaramente leggibili o visibili.	artt. 8 - 15 D. Lgs 194/99
	Non porre in vendita prodotti tessili indicando sulle etichette, sui contrassegni, nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, le denominazioni, i quantitativi, i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dalla legge con caratteri tipografici non in lingua italiana.	artt. 8 - 15 D. Lgs 194/99
	Conservare le fatture, le documentazioni tecniche ed amministrative per 2 anni a decorre dalla data delle fatture di vendita emesse dal grossista, fabbricante, importatore.	artt. 8 - 15 D. Lgs 194/99
	Fornire (anche in qualità d'impresa) nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi in modo chiaro e sintetico informazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle convenzioni sull'organizzazione internazionale del lavoro, sulla certificazione d'igiene e sicurezza dei prodotti, sul non impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.	artt. 1 - 3 L 55/2010
	Non utilizzare l'indicazione made in Italy su prodotti le cui fasi lavorative non hanno avuto luogo prevalente in Italia.	art. 1 L 55/2010

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali / contratti a distanza	Informare il consumatore del diritto di recesso in un contratto negoziato fuori dai locali commerciali.	artt. 47 - 62 D.Lgs 206/2005
	Fornire al consumatore le informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo nei contratti a distanza.	artt. 52 - 62 D.Lgs 206/2005
	Fornire al consumatore in modo e comprensibile le informazioni le informazioni obbligatorie previste dal Codice del consumo	artt. 52 - 62 D.Lgs 206/2005
	Fornire al consumatore le informazioni obbligatorie previste dal Codice di consumo anche in caso di comunicazioni telefoniche.	artt. 52 - 62 D.Lgs 206/2005
	Dare conferma scritta dell'informazioni al consumatore prima o al momento dell'esecuzione del contratto a distanza.	artt. 53 - 62 D.Lgs 206/2005
	Eseguire l'ordinazione in un contratto a distanza entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di trasmissione da parte del consumatore dell'ordinativo salvo diverso accordo tra le parti.	artt. 54 - 62 D.Lgs 206/2005
	Non effettuare fornitura di beni o servizi che comporta una richiesta di pagamento al consumatore senza una sua preventiva richiesta.	artt. 57 - 62 D.Lgs 206/2005
	Non utilizzare telefono, fax, posta elettronica o sistemi automatici di chiamata senza l'intervento di un operatore e senza avere il consenso preventivo del consumatore.	artt. 58 - 62 D.Lgs 206/2005
	Non ostacolare in alcun modo il diritto di recesso del consumatore.	artt. 62 - 64 D.Lgs 206/2005
	Rimborsare al consumatore le somme pagate in caso di recesso da lui esercitato.	art. 62 D.Lgs 206/2005
Prezzi per unità di misura	Esporre, oltre al prezzo di vendita, quello per unità di misura, per la vendita al consumatore di prodotti alimentari o non, venduti confezionati.	artt. 14 - 17 D.Lgs 206/2005 - art. 22 D Lgs 114/98
	Esporre il prezzo per unità di misura, per la vendita al consumatore di prodotti alimentari o non, venduti sfusi.	artt. 14 - 17 D.Lgs 206/2005 - art. 22 D Lgs 114/98

Prezzi per unità di misura	Indicare il prezzo per unità di misura nella pubblicità scritta o nei cataloghi insieme all'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti.	artt. 14 - 17 D.Lgs 206/2005 - art. 22 D Lgs 114/98
	Indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti offerti al consumatore.	artt. 14 - 15 -17 D.Lgs 206/2005 - artt. 14 - 22 D Lgs 114/98
Prezzi dei carburanti	Esporre i prezzi praticati al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione in modo visibile dalla strada.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98
	Esporre, in appositi supporti, secondo l'ordine previsto (dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl e metano) i prezzi praticati con modalità "non servito" senza indicare il prezzo più basso dell'offerta al pubblico.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	Esporre su supporti o cartelli separati i prezzi praticati con modalità "con servizio" mantenendo l'ordine previsto (dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl e metano) ma solo come differenza in aumento rispetto al prezzo praticato con modalità "non servito" (se presente e attivo).	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	Utilizzare supporti dei cartelli per la pubblicizzazione per i prezzi praticati al pubblico, esposto in modo visibile dalla carreggiata stradale non corrispondenti a quanto previsto dall'art. 23 del C.d.S.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	Utilizzare per indicare i prezzi esposti sui cartelli caratteri di altezza tale da garantire la visibilità in condizioni di sicurezza.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	Indicare nei prezzi le cifre decimali in modo conforme a quanto prescritto.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	All'interno delle aree di rifornimento indicare i prezzi esposti in modo conforme a quanto prescritto.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 2-6 D.M. 17/01/2013
	Esporre il prezzo finale effettivamente praticato in prossimità degli erogatori per ciascuna modalità d'erogazione (servito e non servito) .	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 3-6 D.M. 17/01/2013
Utilizzare all'interno delle aree di rifornimento ulteriori cartelli separati per i prezzi di vendita quando sono presenti tipologie di carburanti speciali.	art. 15 -17 D.Lgs 206/2005 - art. 2 D Lgs 114/98 - art. 4-6 D.M. 17/01/2013	

Peso netto

Non effettuare la vendita al minuto delle merci (non a peso, oppure non al netto della tara) quando il prezzo è fissato per unità di peso.	artt. 1 - 5 L 441/81
Non effettuare la vendita al minuto di prodotti utilizzando imballaggi che non riportano l'indicazione del peso netto o quando la confezione non è chiusa ermeticamente e sigillata.	artt. 3 - 12 D. M. 21/12/84 - art. 5 L 441/81
Utilizzare uno strumento che consenta la visualizzazione (in modo agevole) diretta del peso netto della merce venduta al minuto ed a peso allo stato sfuso.	artt. 2 - 5 L 441/81
Non effettuare la vendita all'ingrosso delle merci vendute a prezzo fisso per unità di peso, non a peso o non al netto della tara.	artt. 3 - 5 L 441/81
Riportare esternamente anche a mezzo di etichettatura il peso dell'imballaggio utilizzato nella vendita all'ingrosso di merci vendute per unità di peso.	artt. 3 - 5 L 441/81
Indicare il peso dell'imballaggio utilizzato con caratteri indelebili e chiaramente leggibili nella vendita all'ingrosso di merci vendute per unità di peso.	artt. 3 - 5 L 441/81
Non effettuare la vendita all'ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso con imballaggi di peso superiore al Kg, senza indicare il peso degli stessi in kg, oppure non superiore al Kg, senza indicare il peso degli stessi in gr.	artt. 3 - 5 L 441/81 - art. 9 D. M. 21/12/84
Non effettuare la vendita all'ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso senza indicare, oltre al peso dell'imballaggio in termini %, anche gli eventuali scostamenti massimi verificabili rispetto al peso indicato, oppure senza indicare con caratteri indelebili e chiaramente leggibili gli eventuali scostamenti massimi verificabili rispetto al peso indicato dell'imballaggio.	art. 5 L 441/81 - art. 9 D. M. 21/12/84
Non effettuare la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli il cui prezzo è fissato per unità di peso utilizzando imballaggi di cartone il cui il peso è soggetto a scostamenti superiore al 15% del peso all'origine.	art. 5 L 441/81 - art. 9 D. M. 21/12/84
Non effettuare la vendita all'ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso utilizzando imballaggi costruiti in legno/cartone il cui peso è soggetto a scostamenti superiori a quelli previsti per il legno.	art. 5 L 441/81 - art. 9 D. M. 21/12/84

Peso netto	Non effettuare la vendita all'ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso utilizzando imballaggi privi delle indicazioni nome / ragione sociale e residenza / sede legale / oppure indicazioni con caratteri non indelebili o non chiaramente leggibili.	art. 5 L 441/81 - art. 9 D. M. 21/12/84
	Effettuare la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli utilizzando imballaggi delle caratteristiche prescritte.	art. 5 L 441/81 - art. 11 D. M. 21/12/84
	Non effettuare la vendita a prezzo (o a collo) di prodotti privi di caratteristiche indicate dalla legge.	art. 5 L 441/81 - art. 10 D. M. 21/12/84
	Non effettuare la cessione di recipienti, imballaggi o contenitori utilizzati nelle fasi di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ad un prezzo diverso di quello d'acquisto.	art. 3 L 441/81
	Non utilizzare imballaggi in legno non nuovi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, con la qualifica "extra" e "prima".	art. 3 L 441/81
	Utilizzare imballaggi in legno, se non nuovi, integri, puliti e asciutti per la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di qualifica "extra" e "prima".	artt. 3 - 5 L 441/81
	Fare riferimento al peso netto (o al numero dei prodotti) nei documenti relativi alle operazioni di vendita a peso netto di merci (contratti, corrispondenza, fatturazione, ecc...)	artt. 4 - 5 L 441/81
Pesi / misure	Porre in vendita o introdurre in commercio pesi, misure o strumenti per pesare e misurare con il bollo di prima verificaione.	artt. 13 - 31 R. D. n. 7088 del 1890
	Sottoporre alla rilegarizzazione gli strumenti per la pesatura o misura rimessi a nuovo.	art. 31 R. D. n. 7088 del 1890
	Immettere sul mercato strumenti non automatici per la pesatura con il nome del fabbricante, la portata massima e la marcatura CE.	artt. 3 - 13 D Lgs 517/92
Pesi / misure	Non immettere sul mercato strumenti per la pesatura a funzionamento non automatico con le indicazioni previste dalla legge non leggibili, non indelebili o apposte in modo non visibile.	artt. 6 - 13 D Lgs 517/92
	Non immettere sul mercato strumenti per la pesatura a funzionamento non automatico con marcature che possono indurre in errore i terzi sul simbolo CE ed il suo significato.	artt. 6 - 13 D Lgs 517/92
	Non immettere sul mercato strumenti per la pesatura a funzionamento non automatico con altro marchio che limita la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.	artt. 6 - 13 D Lgs 517/92

Vendita di sostanze alimentari - disciplina igienico/sanitaria	Non effettuare macellazione di animali oppure produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dai locali riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 o quando il riconoscimento è sospeso o revocato.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Inviare comunicazione all'Autorità competente dell'aggiornamento del riconoscimento dello stabilimento o del locale riconosciuto ex Reg. CE n. 853/2004 per l'attività di macellazione di animali oppure produzione e preparazione di carni.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Non esercitare l'attività di produzione, preparazione, confezionamento o deposito all'ingrosso di sostanze alimentari senza aver inviato la notificazione prescritta dal Reg. CE n. 853/2004 ovvero quando la registrazione è sospesa o revocata.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Esercitare l'attività di produzione, preparazione, confezionamento o deposito all'ingrosso di sostanze alimentari in uno stabilimento registrato dopo aver inviato all'Autorità competente la comunicazione dell'aggiornamento della registrazione.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Rispettare, quale operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria (e operazioni connesse) i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A, allegato 1 del Reg. CE n. 852/2004, nonché di quelli specifici previsti dal Reg. CE n. 853/2004.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 852/2004 - Reg. CE n. 853/2004
	Rispettare, quale operatore del settore alimentare non operante a livello di produzione primaria (e operazioni connesse) i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A, allegato 1 del Reg. CE n. 852/2004, nonché di quelli specifici previsti dal Reg. CE n. 853/2004.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 852/2004 - Reg. CE n. 853/2004
	Predisporre, quale operatore del settore alimentare non operante a livello di produzione primaria (e operazioni connesse) ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e del Reg. CE n. 853/2004, le procedure di autocontrollo del sistema HACCP, di verifica di cui al Reg CE n. 2073/75, in materia d'informazioni sulla catena alimentare.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 852/2004 - Reg. CE n. 853/2004
Vendita di sostanze alimentari - disciplina igienico/sanitaria	Ottemperare all'ordine di eliminare le inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4 - 5 - 6 art. 6 D Lgs 193/2007 entro i termini stabiliti dall'autorità competente con apposito provvedimento.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 852/2004
	Applicare correttamente i sistemi e le procedure igienico-sanitarie previste ai commi 4 - 5 - 6 art. 6 D Lgs 193/2007 quale operatore del settore alimentare.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 852/2004

Vendita di sostanze disciplinata igienico/sanitaria	Indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine alimentare il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Reg. CE n. 853/2004.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Non immettere in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'art 5 parag. 2 del Reg. CE n. 854/2004.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 854/2004
	Non trasportare lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui all'All. 3 Sez. 7 cap. 1 del Reg. CE n. 853/2004.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Non immettere sul mercato molluschi bivalvi vivi proveniente da zone di produzione di classe B o C non sottoposti a periodi di depurazione.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Non immettere sul mercato molluschi bivalvi vivi (diversi dai pettinidi) provenienti da zona non classificata dalle Autorità competenti.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
	Non immettere sul mercato molluschi bivalvi vivi provenienti da zone non idonee o precluse dalle Autorità competenti.	art. 6 D Lgs 193/2007 - Reg. CE n. 853/2004
Divieto di fumo	Far rispettare il divieto di fumo, quale persona incaricata all'interno di un locale aperto ad utenti o al pubblico.	art. 51 L 3/03 - art 2 - 6 L 584/75
	Esporre in posizione ben visibile e con tutte le indicazioni previste cartelli sul divieto di fumo all'interno di un locale aperto agli utenti o al pubblico.	art. 51 L 3/03 - art 2 - 7 L 584/75
	Realizzare locali riservati ai fumatori conforme alle caratteristiche previste dal D. PCM 12/03	art. 51 L 3/03 - art 2 - 7 L 584/75 - D PCM 12/03
Pane, pasta e sfarinati	Non aprire un nuovo panificio senza aver presentato al Comune preventiva SCIA.	art 4 D L 223/06 conv L 248/06 - art 22 D Lgs 114/98
	Non trasferire il luogo di un panificio senza aver presentato al Comune preventiva SCIA.	art 4 D L 223/06 conv L 248/06 - art 22 D Lgs 114/98
	Non trasformare sostanzialmente un panificio senza aver presentato al Comune preventiva SCIA.	art 4 D L 223/06 conv L 248/06 - art 22 D Lgs 114/98

Pane, pasta e sfarinati	Non chiudere temporaneamente e comunque per un periodo superiore a 3 giorni la produzione di generi di panificazione senza l'autorizzazione del Sindaco.	artt 1-5 L 41/74
	Non chiudere un'attività di produzione di generi di panificazione in giorni diversi da quelli previsti dall'autorizzazione del Sindaco.	artt 1-2 L 41/74
	Affiggere all'esterno un cartello indicante la durata della chiusura (e se prescritto gli estremi dell'autorizzazione o della domanda) qualora si intende chiudere una rivendita al minuto di generi di panificazione.	artt 4-5 L 41/74
	Porre in vendita sfarinati in imballaggi preconfezionati ermeticamente chiusi all'origine.	artt 5 -13 DPR 187/01 - art 44 L 580/67
	Non vendere al consumatore pane a cottura parziale senza riportare nell'apposita etichetta dei singoli imballaggi preconfezionati l'indicazione "pane parzialmente cotto" (o indicazione equivalente) l'avvertenza che il prodotto va consumato previa ulteriore cottura ovvero la menzione eventuale di pane "surgelato".	artt 14 - 44 L 580/67
	Non porre in vendita pane ottenuto mediante completamento di pane a cottura parziale, surgelato o non in compartimenti separati dal pane fresco oppure privi delle necessarie indicazioni al consumatore sulla natura del prodotto.	artt 14 - 44 L 580/67
	Porre in vendita pani di tipi diversi collocandolo in scomparti o recipienti separati.	artt 17 - 44 L 580/67
	Non porre in vendita pane privo del cartellino con l'indicazione del tipo e del prezzo.	artt 17 - 44 L 580/67
Non porre in vendita pane ottenuto da impasti di varie farine alimentari miscelate con sfarinati di grano senza aggiungere la denominazione "pane" e l'indicazione delle farine utilizzate.	artt 21 - 44 L 580/67	
Pane, pasta e sfarinati	Non vendere il pane non a peso.	artt 23 - 44 L 580/67
	Organizzare apposite attrezzature distinte da quelle adibite alla vendita di altri generi, per la vendita del pane in un esercizio commerciale.	artt 25 - 44 L 580/67
	Trasportare il pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita in recipienti lavabili, muniti di copertura e chiusura.	artt 26 - 44 L 580/67
	Non vendere o detenere per vendere pasta con caratteristiche diverse da quelle stabilite dal D.P.R. 187/01.	art 44 L 580/67 - art 11-13 D.P.R. 187/01

Frode in commercio	Non consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra oppure una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.	art 515 c.p.
Disturbo alle occupazioni ed al riposo	Non disturbare le occupazioni ovvero il riposo delle persone mediante schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche suscitando o non impendendo strepito di animali.	art 659 c.p.
Alloggio e cessione fabbricati	Dare comunicazione scritta entro 48 ore al Sindaco dell'alloggio o dell'ospitalità offerta a straniero o apolide ovvero di cessione allo stesso della proprietà o del godimento di beni immobili.	art 7 D L 286/98
	Dare comunicazione scritta (quando dovuta), entro 48 ore al Sindaco, della cessione di proprietà o del godimento a qualunque titolo per un tempo superiore ad un mese dell'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso.	art 12 D L 59/78 conv L 191/78
Occupazione suolo pubblico	Non occupare abusivamente strade o aree pubbliche e non occupare tali aree senza rispettare le relative prescrizioni indicate nella concessione.	art. 20 Cds - Reg. Comunale COSAP
	Non installare, edicole, chioschi o manufatti simili fuori dal centro nelle fasce di rispetto previste dal Reg CdS.	art. 20 Cds - Reg. CdS
Occupazione suolo pubblico	Non installare, edicole, chioschi o manufatti simili in corrispondenza di un'intersezione stradale all'interno di un centro abitato (vedi art 18 comma 2 CdS).	artt. 18-20 CdS
	Non occupare con edicole, chioschi o manufatti simili marciapiedi nel centro abitato non in aderenza ai fabbricati per più della metà della loro larghezza o senza lasciare 2 metri per i pedoni.	art 20 CdS

**Pubblicità su
strade e
aree
pubbliche**

Non collocare insegne, cartelli, manifesti o impianti pubblicitari in una strada o in vista di essa in modo da ingenerare confusione, rendere difficile, o ridurre la visibilità della segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo ai conducenti, impedire ostacolare la circolazione delle persone invalide.	art 23 CdS
Non collocare insegne, cartelli, manifesti o impianti pubblicitari in una strada o in vista di essa che siano rifrangenti o luminosi tanto da produrre abbagliamento	art 23 CdS
Non collocare lungo una strada in corrispondenza di un'intersezione canalizzata o su un'isola di traffico insegne, cartelli, manifesti o impianti pubblicitari.	art 23 CdS
Non collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo una strada nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli naturali o paesaggistici oppure di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.	art 23 CdS
Non collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari senza rispettare le indicazioni del Reg CdS sulle dimensioni caratteristiche e ubicazione lungo una strada, sulle fasce di pertinenza, nelle stazioni di servizio o rifornimento carburante.	art 23 Cds - Reg CdS
Osservare le prescrizioni dell'autorizzazione nel collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo una strada o in vista di essa.	art 23 CdS
Non effettuare pubblicità fonica sulla strada senza autorizzazione.	art 23 CdS
Non effettuare pubblicità fonica su una strada del centro abitato in zona o orario vietati dal Regolamento Comunale e, fuori dal centro abitato, in orario vietato dall'art. 59 Reg CdS.	art 23 Cds - Reg Comunale - art. 59 Reg CdS

ARTIGIANATO E PRODUTTORI AGRICOLI

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Vendita prodotti artigianali	Non effettuare la vendita di prodotti di propria produzione in locali diversi o comunque non adiacenti ai locali di produzione, senza essere in possesso dei prescritti requisiti morali.	art. 71 D Lgs 59/2010 - art. 4 D Lgs 114/98
	Non effettuare la vendita di prodotti alimentari di propria produzione in locali diversi o comunque non adiacenti ai locali di produzione, senza essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.	art. 65 D Lgs 59/2010 - artt. 8-9-22 D Lgs 114/98
	Non effettuare la vendita di prodotti di propria produzione in locali diversi o comunque non adiacenti ai locali di produzione aventi superficie di vendita entro i limiti previsti per gli esercizi di vicinato senza aver presentato SCIA al SUAP oppure aventi superfici di vendita entro i limiti previsti per le medie e grandi strutture di vendita senza la prescritta autorizzazione.	art. 65 D Lgs 59/2010 - artt. 8-9-22 D Lgs 114/98
	Non esercitare l'attività di vendita di prodotti di propria produzione in posteggio su area pubblica ovvero in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione o SCIA.	artt. 28-29 D Lgs 114/98
Produttori agricoli	Non esercitare, in qualità di produttore agricolo, la vendita al dettaglio su area privata all'interno di locali di metratura definita senza rispettare i limiti previsti dal D Lgs 228/01, senza la prescritta comunicazione al Comune.	art 65 D Lgs 59/2010 - artt. 8 - 9 - 22 D Lgs 114/98

GIORNALI, LIBRI, GIOCATTOLI

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Vendita giornali	Non vendere giornali e periodici in punto esclusivo senza essere in possesso dei requisiti morali per svolgere l'attività.	art. 71 D Lgs 59/10 - art 9 D Lgs 170/01
	Non vendere giornali e periodici in punto esclusivo senza essere in possesso dell'autorizzazione o della SCIA.	art. 65 D Lgs 59/10 - art 2 D Lgs 170/01 - art 2 D Lgs 114/98 (fatta salva L.R.)
Vendita libri	Non vendere libri al consumatore finale su area privata ad un prezzo effettivo diminuito di una % superiore al 15% di quello fissato dall'editore o dall'importatore.	art 2 L 128/11 - art 22 D Lgs 114/98
	Non vendere libri al consumatore finale in area pubblica ad un prezzo effettivo diminuito di una % superiore al 15% di quello fissato dall'editore o dall'importatore.	art 2 L 128/11 - art 29 D Lgs 114/98
Vendita giocattoli	Non immettere sul mercato, in qualità di fabbricante, giocattoli progettati e fabbricati in modo non conforme ai requisiti previsti dall'art 9 dell'All. 2 del D. Lgs 54/11.	artt 3 - 31 D Lgs 54/11
	Quale importatore non immettere sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato la procedura di valutazione di conformità, preparato la documentazione tecnica, la marcatura di conformità sia apposta sul giocattolo, il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti, il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni sulle apposizioni del numero del lotto, della serie, del modello, del marchio, ecc...	artt 5 - 31 D Lgs 54/11
	Ottemperare all'ordine di non immettere sul mercato, ritirare o richiamare giocattoli che l'Autorità di Vigilanza ha accertato rischiosi per la sicurezza o la salute, quale fabbricante, importatore o distributore.	artt 30 - 31 D Lgs 54/11
	Non immettere sul mercato giocattoli privi della documentazione tecnica (All. 4 D. Lgs 54/11).	art 31 D Lgs 54/11
	Non immettere sul mercato giocattoli privi delle avvertenze previste dall'art. 10 del D. Lgs 54/11, in qualità di fabbricante o importatore.	artt 10 - 31 D Lgs 54/11

Vendita giocattoli

Non immettere sul mercato giocattoli privi della marcatura CEE quale fabbricante o importatore.	artt 14 - 31 D Lgs 54/11
Ottemperare nel termine previsto all'ordine impartito dall'Autorità di Vigilanza di conformare il giocattolo che presenta una irregolare marcatura CEE quale fabbricante o importatore.	artt 30 - 31 D Lgs 54/11
Non immettere nel mercato giocattoli privi di marcatura CEE, quale distributore.	artt 14 - 31 D Lgs 54/11
Non immettere nel mercato giocattoli privi delle avvertenze dell'art 10 del D Lgs 54/11, quale distributore.	artt 10 - 31 D Lgs 54/11
Fornire all'Autorità di Vigilanza le informazioni relative agli operatori economici fornitori dei giocattoli, quale fabbricante, importatore o distributore.	artt 8 - 31 D Lgs 54/11
Mantenere a disposizione dell'Autorità di Vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dall'immissione del giocattolo sul mercato; fornire le informazioni e la documentazione necessarie sulla conformità del giocattolo a seguito della richiesta dell'Autorità competente; cooperare con la medesima alle azioni per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel proprio mandato, in qualità di rappresentante autorizzato.	artt 4 - 31 D Lgs 54/11

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALI

Elenco Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 33/2013

Lotterie, tombole, riffe, pesche, banche di beneficenza	Non organizzare una manifestazione di sorte locale se vietato.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non reclamizzare una manifestazione vietata di sorte locale.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non reclamizzare una manifestazione vietata di sorte locale tramite stampa, radio e televisione.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non effettuare la vendita di biglietti o di cartelle di una manifestazione di sorte locale con una ruota della fortuna.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Inviare al Prefetto e/o al Sindaco la prescritta comunicazione in qualità di legale rappresentante dell'Ente organizzatore di una manifestazione di sorte locale.	art. 14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non effettuare una manifestazione di sorte locale al di fuori dell'ambito della manifestazione politica senza avere inviato la prescritta comunicazione al Prefetto e/o Sindaco quale legale rappresentate del Partito o del movimento politico che la indice.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non organizzare una tombola all'interno di un circolo privato per fini non prettamente ludici.	artt. 13 -14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non effettuare manifestazioni di sorte locali prima dei 30 giorni dalla prescritta comunicazione quale legale rappresentante dell'Ente organizzatore.	art. 13 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non effettuare manifestazioni di sorte locali con comunicazione irregolare (mancante della documentazione) quale legale rappresentante dell'Ente organizzatore.	art. 14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
	Non effettuare una manifestazione di sorte locale senza informare il pubblico di tutti i comuni interessati delle modalità di attuazione.	art. 14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38
Effettuare le operazioni di estrazione di lotteria o tombola pubblica: non prima di aver ritirato tutti i registri, non prima di aver ritirato le cartelle o i biglietti invenduti, dopo aver verificato che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelli indicati nelle fatture d'acquisto, senza aver dato atto al pubblico che i biglietti o le cartelle non consegnati sono dichiarati nulli, senza la presenza dell'incaricato del Sindaco, non redigendo il processo verbale delle operazioni di estrazione.	art. 14 DPR 230/2001 - art. 113 bis R.D 1933/38	

**Lotterie, tombole,
riffe, pesche,
banche
di beneficenza**

Effettuare le operazioni di chiusura della pesca o del banco di beneficenza solo dopo aver controllato il numero dei biglietti venduti, alla presenza dell'incaricato del Sindaco e redigendo processo verbale delle operazioni di chiusura.

art. 14 DPR 230/2001 -
art. 113 bis R.D 1933/38

Consegnare all'incaricato del Sindaco entro 30 giorni dall'estrazione la documentazione attestante la consegna dei premi ai vincitori.

art. 14 DPR 230/2001 -
art. 113 bis R.D 1933/38

Inviare all'AAMS la comunicazione per ottenere il nulla osta in qualità di legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione di sorte locale.

art 39 DL 269/03 conv L 236/03
- art. 113 bis R.D 1933/38

Non effettuare la manifestazione di sorte locale nonostante il divieto imposto dalla AAMS.

art 39 DL 269/03 conv L 236/03

Non effettuare la manifestazione di sorte locale senza rispettare le prescrizioni imposte dalla AAMS.

art 39 DL 269/03 conv L 236/03